

**IVA SU ONERI DI SISTEMA**  
**Apertura al rimborso**

a pagina 2

**MERCHANT LINE CON AUSTRIA**  
**Via libera del Mite**

a pagina 9

**DISPACCIAMENTO**  
**Uplift stabile**

a pagina 9

**COORDINAMENTO FREE**  
**Togni si dimette**

a pagina 12

## LA MEMORIA SUL DL ENERGIA

### Arera: "Il gas nazionale vada a vantaggio di tutti i consumatori"

*Il regolatore: "Stoccaggi, Italia modello per la Ue"*

Il meccanismo previsto dal DL Energia volto a destinare a clienti industriali e Pmi la produzione nazionale di gas a prezzi calmierati deve andare a vantaggio di tutti i consumatori. È quanto afferma l'Arera in una memoria inviata alle commissioni VIII e X della Camera nell'ambito dei lavori sul DL Energia.

a pagina 6

**Tap pronto ad accelerare raddoppio**

a pagina 6

## SICUREZZA GAS

### Snam studia gasdotto offshore Spagna-Italia

*Regolato ed efficienza spingono i conti 2021*

Snam e la partecipata francese Teréga hanno avviato uno "studio di prefattibilità" per la realizzazione di un gasdotto sottomarino tra la Spagna e l'Italia. A rivelarlo l'ad Alverà: "Stiamo studiando come rendere disponibile all'Europa la capacità di rigassificazione in Spagna".

a pagina 7

## I RISULTATI 2021

### Terna aumenta utili e investimenti

Le attività sudamericane del Tso in vendita entro l'anno

a pagina 11

## UTILI RECORD NEL 2021

### A2A interrompe trattative con Ardian

"Pesano decisioni su idro in Ddl Concorrenza, poi crisi ha dato il colpo di grazia". Capacity: "San Filippo esclusa ma non abbandoniamo il progetto a gas"

a pagina 10



## TETTO AI PREZZI GAS



Misura di difficile gestione e di dubbia efficacia (a pagina 8)

## INCONTRO CON I SINDACATI

### Enel: +20 TWh dal carbone nel 2022

*"Nuovo scenario"*

Con i sindacati Enel ha parlato di "un cambiamento netto di scenario" con una produzione da carbone "cresciuta già nella seconda metà del 2021, ben prima della crisi dei prezzi".

a pagina 9

### Eolico offshore Civitavecchia al Mite

a pagina 12

## PREZZI CARBURANTI

### Avanti i ribassi

*Tagli delle compagnie, attesa per le misure annunciate dal Governo*

Si segnalano nuovi interventi al ribasso da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati dei carburanti. In particolare, Eni scende di 3 centesimi su benzina e diesel, IP taglia di 8 cent sia sul diesel che sulla verde, mentre Q8 e Tamoil calano di 5 cent.

a pagina 4

## PREZZI CARBURANTI

### In Germania si muove l'Antitrust

*L'intervento chiesto dal ministro dell'Economia*

"Le aziende non devono trarre profitti inappropriati dalla situazione attuale e se emergeranno indicazioni in questo senso introdurremo misure legislative per consentire all'Antitrust di intervenire nel mercato dei carburanti".

a pagina 5

## All'interno

Ocsit, nel 2021 contributo di 64,9 mln €

a pag. 2

Carburanti, nuova versione Osservaprezzi Mise

a pag. 4

Saipem, contratto drilling offshore in Norvegia

a pag. 7

Notizie dal mondo dell'acqua

a pag. 14

**FISCALITÀ ENERGETICA**

## Oneri, la Ctr Lombardia conferma l'apertura al rimborso dell'Iva

### Considerazioni sulla recente sentenza della Commissione tributaria. L'idea di un tavolo tecnico permanente al Mef

 di **Pietro Bracco\*** e **Giulia Giacchetti\***

La recente pronuncia della Ctr Lombardia riconosce la natura fiscale degli oneri generali del sistema elettrico che non possono, per questa ragione, costituire base imponibile ai fini Iva. Sulla scorta di questo assunto il Collegio adito ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego al rimborso, opposto dall'Agenzia delle Entrate al consumatore finale richiedente, per non essere, l'Iva pagata in bolletta dal cliente, dovuta.

Tralasciando in questa sede gli aspetti che attengono alla legittimazione attiva del consumatore a richiedere il rimborso dell'Iva (sempre varrebbe la pena soffermarci), è bene esaminare le considerazioni utilizzate dalla Commissione di Milano per confermare la richiesta di rimborso avanzata dal consumatore finale dell'energia elettrica.

Gli oneri generali di sistema non sarebbero soggetti a Iva in quanto non rappresenterebbero, a differenza degli altri importi addebitati in bolletta, il corrispettivo pagato dal consumatore per la fornitura dell'energia elettrica. Essi configurano degli "oneri economici posti dalla legge a carico dell'utente" (cfr. Ctr Lombardia sent. n. 712/7/2022) che il fornitore riscuote e riversa al distributore, per confluire poi negli appositi conti istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Le argomentazioni della Corte appaiono non propriamente cristalline, in quanto dapprima vengono richiamate le conclusioni dell'Avvocato Generale nella sentenza della Corte di Giustizia C-189/15 che esclude la natura fiscale degli oneri, per poi affermare che detti oneri hanno natura fiscale.

Il richiamo alla Corte di Giustizia è utile, a ben vedere, proprio per confutare (al più) la natura fiscale degli oneri di sistema. La vicenda trae origine dal rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato, nell'ambito di un contenzioso che vedeva coinvolto un consumatore finale di energia elettrica e varie controparti istituzionali (ministero dello Sviluppo economico, ministero dell'Economia e delle finanze, Autorità per l'energia elettrica e il gas in base alla denominazione dell'epoca, nonché l'allora Cassa conguaglio per il settore elettrico), in merito alla riconducibilità degli incentivi connessi agli oneri generali del sistema al sistema degli sgravi fiscali. La risposta alla questione pregiudiziale dipende evidentemente dall'accertamento della natura fiscale o meno degli oneri.

La Corte di Giustizia (seppure in alcuni passaggi parrebbe affermare che costituiscono imposte indirette) non dirime la controversia sotto questo profilo, bensì elenca le prerogative che devono ricorrere affinché un determinato onere possa rientrare nel novero delle imposte,

tasse o dazi. La Corte rimette al giudice del rinvio il compito di verificare se i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico soddisfino le condizioni per essere qualificate come imposte indirette. Per cui, questa sentenza, che rappresenta senza ombra di dubbio uno spunto indispensabile per l'analisi, non definisce la questione nei termini ventilati dalla Commissione Tributaria della Lombardia.

Ed infatti, non può mancarsi di considerare l'analisi poi condotta dal giudice nazionale, su richiesta della stessa Corte di Giustizia. Nella sentenza n. 346 del 19 gennaio 2018 del Consiglio di Stato si ritiene di propendere maggiormente per la tesi della non qualificabilità degli oneri come imposte indirette in ragione del fatto che, innanzitutto, gli stessi non confluiscono nel bilancio generale nazionale bensì sono trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di essere destinati alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, ecc. e, in secondo luogo, manca per tali corrispettivi un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie.

Ad ogni modo, nella sentenza della Commissione Tributaria di Milano manca una puntuale analisi della tipologia di addebito che si sarebbe resa necessaria per poterli considerare delle imposte non assoggettabili a Iva (come del resto suggerito, in tema di Iva su accise, in un nostro precedente articolo, "L'annosa que-

stione (di facile soluzione) dell'Iva sulle accise in bolletta", pubblicato su QE il 17 luglio 2015).

Considerati i tecnicismi che caratterizzano il mondo energetico, sarebbe stato utile, dunque, tenere conto anche del ruolo del distributore e del rapporto di mandato senza rappresentanza che intercorre tra il venditore e il consumatore.

Per concludere, il tema della natura degli oneri di sistema è sentito e discusso da molti anni, non solo in ambito fiscale ma anche dalle autorità del settore e dalla giurisprudenza amministrativa, senza tralasciare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che con un proprio parere del 21 luglio 2017 auspicava proprio un intervento volto a definire la natura degli oneri di cui trattasi.

Ci auguriamo che, anche questa volta, dall'assenza di una chiara posizione condivisa delle parti istituzionali non discendano ulteriori oneri (ancorché in termini di gestione di contenziosi o esposizione finanziaria) a carico degli operatori del settore energetico, già sufficientemente vessati allo stato dall'annosa questione delle addizionali all'accisa - che costringe gli operatori a portare avanti lunghi e costosi contenziosi a causa della responsabilità dello Stato di non aver correttamente implementato la normativa unionale - dal tema dell'Iva sui contratti derivati - caratterizzato dal dietrofront dell'Agenzia rispetto a una precedente interpretazione applicata da tutti e da anni - e da ulteriori eventuali questioni simil canoniche unico patrimoniale.

Potrebbe essere questa l'occasione per istituire definitivamente un tavolo tecnico permanente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di affrontare queste tematiche e anticipare il sorgere di controversie costose e impegnative.

\*AndPartners Tax and Law Firm

## Ocsit, nel 2021 contributo di 64,9 mln €

### Il DM del Mite in Gazzetta. Pubblicato anche il terzo elenco Mise sugli aiuti ai distributori carburanti in autostrada

Il ministero della Transizione ecologica ha definito il contributo provvisorio per il 2021 che i soggetti obbligati devono versare per le attività dell'Ocsit (Organismo centrale di stoccaggio italiano). Lo si apprende da un decreto del dicastero, di concerto con il Mef, del 27 gennaio (disponibile in allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo (n. 63).

Nel dettaglio, il contributo è stato determinato in 64,9 milioni di euro e dovrà essere pagato in rate proporzionali al quantitativo di prodotti energetici immessi in consumo nel 2020. Il Mite era intervenuto con provvedimento dell'11 gennaio, per consentire a Ocsit di richiedere agli operatori una garanzia per coprire un eventuale mancato versamento della cifra richiesta.

Per ciò che riguarda il 2020 invece, si legge nel DM, la quota era stata fissata a 56,5 mln €: un quantitativo superiore di 2,7 mln € rispetto a quello dovuto e che, nella parte in eccesso, sarà dunque "oggetto di conguaglio" per i soggetti obbligati.

Le attività di Ocsit, finalizzate ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia degli approvvigionamenti, sono attribuite ad Acquirente Unico.

Sempre sulla G.U. del 16 marzo si trova inoltre un comunicato che informa della pubblicazione di un decreto direttoriale del Mise del 4 marzo. L'atto (disponibile in allegato) definisce il terzo elenco (costituito da due imprese) delle Pmi operanti nel comparto della distribuzione carburanti in autostrada che hanno diritto agli aiuti per compensare la riduzione delle vendite a causa pandemia. I primi beneficiari erano stati identificati a luglio, mentre una seconda lista era stata resa nota a gennaio.